

(BUR2008023)

**Legge regionale 14 luglio 2009 - n. 12**  
**Mutamento della denominazione del comune di Rivanazzano, in provincia di Pavia, in quella di Rivanazzano Terme**

(1.3.3)

(BUR2008024)

**Com.r. 13 luglio 2009 - n. 94**  
**Presidenza - Direzione Centrale Affari Istituzionali e legislativo - Struttura Segreteria di Giunta - Nuovo testo delle norme risultanti dalle modifiche apportate dalla l.r. 29 giugno 2009, n. 10**

(1.1.0)

IL CONSIGLIO REGIONALE  
 ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
 promulga

la seguente legge regionale:

**Art. 1**  
**(Mutamento della denominazione)**

1. La denominazione del comune di Rivanazzano, in provincia di Pavia, è mutata in quella di Rivanazzano Terme.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 14 luglio 2009

Roberto Formigoni

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/849 del 7 luglio 2009)

Si riporta il testo risultante dalle modifiche apportate dalla l.r. 29 giugno 2009, n. 10 pubblicata nel BURL n. 26, II Suppl. Ord. del 30 giugno 2009

**Nuovo testo dell'art. 38 della l.r. 8 agosto 1998, n. 14 «Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava»**

**Art. 38**  
**(Estrazione di sostanze di cava per opere pubbliche)**

1. Per esigenze straordinarie connesse alla realizzazione di grandi opere pubbliche di interesse statale e regionale, qualora risulti impossibile o eccessivamente oneroso reperire sul mercato materiale idoneo, può essere consentita l'estrazione di sostanze di cava in ambiti estrattivi non previsti dai piani fino all'integrazione dei quantitativi occorrenti; in tal caso l'autorizzazione o la concessione spetta al dirigente della competente struttura regionale, sentita la provincia competente. Il ricorso agli ambiti estrattivi sopra richiamati è consentito previa verifica della disponibilità di materiali inerti provenienti da attività di lavorazione di materiali di prima categoria di cui al r.d. 1443/1927, purché sia dimostrata l'idoneità all'impiego di tale materiale ed alle condizioni di cui al precedente articolo 25.

2. Qualora si provveda mediante concessione, l'attività di cava di cui al comma 1 è prioritariamente affidata all'impresa competente per la realizzazione dell'opera pubblica, che può avvalersi, per l'escavazione e il trasporto, di operatori del settore.

3. Il materiale estratto nelle cave di cui al presente articolo deve essere esclusivamente impiegato per la realizzazione dell'opera pubblica per la quale è stata autorizzata l'escavazione. In caso di inosservanza si applica la sanzione prevista al comma 1 dell'art. 29.

4. L'autorizzazione o la concessione sono limitate al tempo, al tipo e alle quantità di materiale strettamente necessario per l'opera pubblica e non possono avere, in ogni caso, durata superiore a quella prevista per la consegna dell'opera stessa.

5. Per il rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni si applicano le procedure di cui agli artt. 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20 e 25.

**Nuovo testo dell'art. 4 della l.r. 11 maggio 2001, n. 11 «Norme sulla protezione ambientale dall'esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione»**

**Art. 4**  
**(Livelli di pianificazione)**

1. I comuni, entro centottanta giorni dall'approvazione della presente legge, provvedono ad individuare le aree nelle quali è consentita l'installazione degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione, attenendosi agli indirizzi formulati dalla Giunta regionale ai sensi del comma 2.

2. Nel rispetto della normativa statale vigente, la Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia ambientale, sentite le competenti commissioni consiliari, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce i criteri per l'individuazione delle aree nelle quali è consentita l'installazione degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione nonché i criteri per l'installazione dei medesimi.

3. L'individuazione delle aree di cui al comma 1 e degli indirizzi di cui al comma 2 viene effettuata in coerenza con il Piano nazionale delle frequenze radio e televisive.

4. Nella definizione dei criteri di cui al comma 2, deve essere tenuto conto delle diverse tipologie di impianto e delle potenze erogate, delle condizioni iniziali di irraggiamento dell'energia elettro-